

REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1988
che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1505/88 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1585/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1505/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicato valevole per la campagna 1988/1989 per il colza ed il ravizzone l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹¹⁾ fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1505/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per il colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

3. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza ed il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 14 giugno 1988, per tener conto eventualmente dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 141 dell'8. 6. 1988, pag. 52.

⁽¹¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.